

**Nota all'art. 1:**

— Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è il seguente: «Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione».

**Nota all'art. 2:**

— Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) è il seguente: «2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'art. 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva».

**LAVORI PREPARATORI****Camera dei deputati (atto n. 481):**

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 febbraio 1988, con pareri delle commissioni V, VII e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1988; 25 gennaio 1989; 1° febbraio 1989; 5 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 5 febbraio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 febbraio 1991, in un testo unificato con atti numeri 488 (ARMELLIN), 649 (COLUCCI ed altri), 650 (COLUCCI ed altri), 706 (CAFARELLI), 968 (FERRARI MARTE), 1224 (ANIDÒ ed altri), 2713 (COSTA Silvia ed altri), 2716 (ARMELLIN) e 2724 (MANCINI Vincenzo ed altri).

**Senato della Repubblica (atto n. 2651):**

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 febbraio 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

91G0140

**LEGGE 10 aprile 1991, n. 121.**

**Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

**Art. 2.**

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti:

2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

**Art. 3.**

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

**COSSIGA**

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

**LAVORI PREPARATORI****Camera dei deputati (atto n. 5156):**

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BIANCO) il 16 ottobre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente, il 24 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 6 dicembre 1990.

Esaminato in aula il 21 gennaio 1991 e approvato il 22 gennaio 1991.

**Senato della Repubblica (atto n. 2617):**

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione) in sede referente, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 febbraio 1991; 6. 12 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n. 2617/A relatore sen. RICEVUTO).

Esaminato in aula e approvato il 27 marzo 1991.

91G0157